

Atto di N. 14 FACCIA TE

a deliberazione 9 C. N. 41 del 28/06/20
Il Presidente Il Sindaco Comunale



CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d'Oro al Valor Militare



ALLEGATO "B"

REGOLAMENTO COMUNALE DEI QUARTIERI

Titolo I – Disposizioni Generali.....	8
Articolo 1 – Il Quartiere.....	8
Articolo 2 – Delimitazione dei Quartieri	8
Articolo 3 – Statuto dei Quartieri.....	8
Titolo II - Organizzazione dei Quartieri.....	9
Capo I - Organi dei Quartieri	9
Articolo 4 – Organi dei Quartieri.....	9
Capo II – Assemblea di Quartiere.....	9
Articolo 5 – Assemblea di Quartiere.....	9
Capo III – Il Consiglio di Quartiere.....	10
Articolo 6 – Numero dei componenti del Consiglio di Quartiere	10
Articolo 7 – Elezioni dei Consigli di Quartiere.....	3
Articolo 8 – Prima convocazione del Consiglio di Quartiere	12
Articolo 9 – Durata in carica.....	5
Articolo 10 – Surroga dei consiglieri di quartiere.....	12
Articolo 11 – Funzioni, disposizioni generali	13
Articolo 13 – Modalità per esercitare la funzione consultiva	14
Articolo 14 – Poteri di iniziativa.....	14
Articolo 15 – Riscontro alle istanze, petizioni e proposte dei Consigli di Quartiere	15
Articolo 15 bis – Comunicazione ai Quartieri su atti di gestione amministrativa.....	15
Articolo 16 - Potere di gestione dei servizi ed attività delegate	15
Articolo 16 bis – Verbalizzazione della seduta.....	15
Capo IV – Il Presidente del Consiglio di Quartiere	16
Articolo 17 – Il Presidente del Consiglio.....	5
Articolo 18 - Funzioni del Presidente del Consiglio	16
Capo V – Rapporti con l’Amministrazione Comunale	17
Articolo 19 - Conferenza dei Presidenti e rapporti con l’Amministrazione Comunale	17
Articolo 20 – Gestione dei fondi economici	18
Titolo III – Disposizioni transitorie e finali.....	18
Articolo 21 – Scioglimento dei Consigli di Quartiere.....	18
Articolo 22 – Rinvio	19
Articolo 23 – Entrata in vigore ed attuazione	19

Titolo I – Disposizioni Generali

Articolo 1 – Il Quartiere

1. Il Comune nell'ambito di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto per la valorizzazione e la promozione degli organismi di partecipazione e dall'art. 47 dello Statuto per la promozione del Consigli di Quartieri e di Frazione, favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, come individuati nel successivo articolo 7, all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. I Quartieri sono organismi di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa, di natura associativa, a base volontaristica, rappresentativi degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro.

3. Il Comune porrà particolare attenzione ai momenti più espressivi della partecipazione attiva dei cittadini alla vita dei quartieri, quale assemblee e elezioni, con iniziative volte a favorire e dare impulso allo svolgimento attraverso le forme ritenute più idonee.

A tale scopo l'Amministrazione Comunale effettuerà particolare stanziamento nel bilancio di previsione annuale

4. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie risorse, mette a disposizione dei Quartieri idonei spazi attrezzati per lo svolgimento della relativa attività.

Articolo 2 – Delimitazione dei Quartieri

1. Il territorio comunale è suddiviso in 22 quartieri, la cui delimitazione e denominazione è individuata nella planimetria agli atti, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Il numero, la delimitazione e la denominazione dei quartieri sono modificati, su istanza motivata, dal Consiglio Comunale sentiti i Quartieri interessati.

Articolo 3 – Statuto dei Quartieri

1. Ogni Quartiere dovrà dotarsi di un proprio Statuto che disciplini – nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e del presente regolamento sui quartieri e di ogni altra fonte normativa sovraordinata – le proprie funzioni e la propria organizzazione.

2. La proposta di Statuto è predisposta dal Consiglio di Quartiere ed è presentata dallo stesso Consiglio

all'Assemblea di Quartiere, che la discute e provvede alla sua approvazione finale. La medesima procedura si applica anche alle modifiche successive allo Statuto di Quartiere.

3. Copia dello Statuto verrà inviata all'Amministrazione comunale; analoga comunicazione dovrà essere data in caso di modifica.

4. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione riscontri delle violazioni degli statuti dei Quartieri alle norme di rango superiore richiamate nel comma 1, la stessa indicherà ai Quartieri le modifiche ritenute necessarie per ricondurre il testo statutario alla legittimità.

Titolo II - Organizzazione dei Quartieri

Capo I - Organi dei Quartieri

Articolo 4 – Organi dei Quartieri

1. Sono organi dei Quartieri:

- a) l'Assemblea di Quartiere;
- b) il Consiglio di Quartiere;
- c) il Presidente del Consiglio di Quartiere.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, la costituzione e il funzionamento degli organi sono rimessi allo Statuto dei Quartieri.

Capo II – Assemblea di Quartiere

Articolo 5 – Assemblea di Quartiere

1. L'Assemblea ha lo scopo di informare i cittadini sull'attività degli altri organi di Quartiere, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di quartiere e comunali, nonché sull'andamento dei servizi comunali e su quanto altro interessa il Consiglio di Quartiere.

2. L'Assemblea di Quartiere è aperta a tutti coloro che vogliono parteciparvi, siano o meno residenti nel Quartiere. Il diritto di voto e di parola spetta esclusivamente ai residenti; il presidente dell'Assemblea può comunque autorizzare l'intervento alla discussione anche ai non residenti.

3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno; la convocazione è comunicata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, che potranno parteciparvi senza diritto di voto in tale veste, e sarà resa pubblica mediante affissione nelle apposite bacheche ed in ogni altra forma ritenuta opportuna.
4. La non convocazione dell'assemblea nei tempi di cui al comma 3° costituisce grave inosservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare ai sensi del successivo articolo 21.

Capo III – Il Consiglio di Quartiere

Articolo 6 – Numero dei componenti del Consiglio di Quartiere

1. Il numero dei componenti del Consiglio di Quartiere, definito in ciascun statuto, non può essere inferiore a cinque compreso il Presidente.
2. I Quartieri, potranno nell'ambito della loro autonomia statutaria, indicare un numero massimo dispari maggiore di quello indicato nel comma precedente. Qualora non sia raggiunto il numero di consiglieri previsto nel relativo statuto di quartiere, resta valido il numero di consiglieri previsto nel comma 1°.
3. I componenti del consiglio di Quartiere esercitano il loro mandato gratuitamente.
4. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum minimo previsto all'articolo 7 comma 7 per le elezioni del Consiglio di Quartiere dovranno tenersi nuove elezioni nel termine di tre mesi. Nell'eventualità in cui anche nelle nuove elezioni non si raggiunga il quorum minimo sempre dell'8%, il Consiglio di Quartiere non verrà costituito, restando salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare la gestione di beni e strutture comunali esistenti all'interno del Quartiere a singoli soggetti.

Articolo 7 – Elezioni dei Consigli di Quartiere

1. L'organizzazione delle elezioni indette dal Sindaco spettano al Consiglio di Quartiere uscente.
2. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività degli organi elettivi.
3. Sono elettori/elettrici del Consiglio di Quartiere ed eleggibili allo stesso le persone fisiche residenti nel territorio di cui alla delimitazione effettuata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età il giorno delle elezioni. La carica di Presidente e di Tesoriere, quest'ultima ove prevista, può essere attribuita solo a soggetti maggiorenni.

Si raccomanda, altresì, per quanto possibile in ordine all'elettorato passivo un'adeguata incentivazione della componente dei giovani e l'applicazione delle pari opportunità.

La carica di componente di Consiglio di Quartiere è incompatibile con quella di Consigliere Comunale, di Assessore e di Sindaco.

4. Il rinnovo dei Consigli di Quartiere deve avvenire contestualmente per tutti i Quartieri nella data stabilita dal Sindaco, anche nei casi in cui vi siano state, nel corso del triennio di mandato, nuove elezioni in applicazione dell'art. 6 – comma 4 - o dell'art. 10 – comma 3 – o dell'art. 21 – comma 2.

5. Il Presidente uscente del Consiglio di Quartiere dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, l'indicazione del luogo e degli orari in cui gli elettori, senza alcuna altra formalità se non la fotocopia della propria carta di identità o altro documento di identificazione in corso di validità, potranno depositare la propria candidatura. Nello stesso termine Il Presidente uscente del Consiglio di Quartiere dovrà comunicare, di concerto con l'Amministrazione Comunale, l'indicazione del luogo e degli orari di votazione. L'Amministrazione Comunale, ai sensi del precedente articolo 1 comma 3, provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, comunicato stampa, ecc.) nei Quartieri delle modalità di svolgimento delle elezioni (orari e date, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo e quanto altro ritenuto opportuno e/o necessario). L'Amministrazione invita i Consigli di Quartiere a dare opportuna informazione in ordine alle iniziative-attività più rilevanti che interessano il quartiere medesimo.

6. Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati.

7. Le elezioni sono valide quando alle stesse abbia partecipato almeno l'8% degli aventi diritto. Non concorrono a costituire il quorum gli elettori non maggiorenni. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum minimo trova applicazione la disciplina di cui al precedente art.6 comma 4.

8. I seggi elettorali dovranno essere formati e presieduti da elettori, anche non residenti nel quartiere, comunque non candidati.

9. Il Sindaco, tramite il Dirigente dell'Ufficio Elettorale o altro funzionario delegato, controllerà il rispetto del principio democratico e di trasparenza, anche eventualmente disponendo la presenza di un incaricato nei seggi elettorali.

10. Il Presidente del seggio elettorale dovrà dare immediata comunicazione al Sindaco dei risultati delle elezioni.

11. Per quanto concerne l'incompatibilità e l'ineleggibilità alla carica di componente del Consiglio di Quartiere si fa riferimento al Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 8 – Prima convocazione del Consiglio di Quartiere

1. La prima seduta del Consiglio di Quartiere deve essere convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato delle elezioni e deve tenersi entro il termine di venti giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio di Quartiere provvede, nella prima seduta, e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe.

Articolo 9 – Durata in carica

1. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo di tre anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 – comma 4 -. Le elezioni del Consiglio di Quartiere non possono avvenire nello stesso semestre solare delle elezioni amministrative comunali.

2. Nel caso in cui, nel corso del mandato triennale, il Presidente o i Consiglieri trasferiscano la propria residenza al di fuori del territorio del Quartiere ove sono stati eletti, gli stessi mantengono la carica sino al termine del mandato triennale, fatta salva la presentazione di dimissioni volontarie.

3. Il Consiglio di Quartiere può essere sciolto solo nei casi previsti al successivo art. 21.

Articolo 10 – Surroga dei consiglieri di quartiere

1. I Consiglieri di quartiere per qualsiasi motivo (decadenza, dimissioni, morte, ecc.) cessati dalla carica devono essere surrogati nella prima seduta successiva alla cessazione della carica con precedenza rispetto a qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno.

2. La surroga avviene a favore del primo candidato non eletto; in caso di parità di voti subentra il più anziano di età.

3. Quando a causa degli eventi sopra indicati venga meno la metà o più dei componenti, il Consiglio dovrà essere rinnovato con nuove elezioni, da tenersi entro tre mesi.

Articolo 11 – Funzioni, disposizioni generali

1. Il Consiglio di Quartiere è organo che rappresenta le esigenze della popolazione del quartiere; promuove, uniformandosi al principio di sussidiarietà, la più ampia partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica - amministrativa del Comune, ed esercita funzioni e compiti specificamente attribuiti e delegati alla sua competenza. Ha il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i problemi della vita sociale ed amministrativa della città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione del quartiere, di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere.

2. La partecipazione del Consiglio di Quartiere alle scelte amministrative del Comune avviene:

- mediante l'esercizio della funzione consultiva;
- mediante l'esercizio dei poteri di iniziativa.

Articolo 12 – Funzione consultiva dei Quartieri: informazione preventiva e necessaria da parte dell'Amministrazione comunale su atti di indirizzo politico

1. Il Consiglio di Quartiere concorre alla determinazione delle scelte amministrative inerenti al territorio del Quartiere per il tramite del Comune e mediante le procedure di consultazione di seguito disciplinate. Nell'esercizio della funzione consultiva, i rapporti tra il Consiglio di Quartiere e l'Amministrazione comunale sono improntati al principio della leale e reciproca collaborazione.

2. L'Amministrazione comunale informa preventivamente e necessariamente il Consiglio di Quartiere sui seguenti argomenti di pubblico interesse che comportino trasformazioni permanenti del territorio del Quartiere e riflessi diretti sulla vita dei suoi abitanti:

- strumenti urbanistici generali in quanto essi incidano sull'intero territorio del Quartiere o su una parte preponderante di esso;
- programmi delle opere pubbliche e piani di viabilità per le parti direttamente inerenti o ricadenti sul territorio del Quartiere.

3. Con specifica comunicazione, i Presidenti dei Consigli di Quartiere possono essere, inoltre, invitati con diritto di parola alle riunioni delle Commissioni consiliari, quando vi siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse per i Quartieri.

Articolo 13 – Modalità per esercitare la funzione consultiva

1. Sui temi elencati al precedente articolo 12, comma 2, l'Amministrazione comunale è tenuta a dare preventiva informazione al Consiglio di Quartiere interessato circa gli obiettivi dell'azione amministrativa, fornendo allo scopo gli elementi di valutazione e mettendo a disposizione gli atti e documenti utili ad una migliore comprensione della problematica esaminata.
2. Ricevuta l'informazione preventiva, il Consiglio di Quartiere ha facoltà di elaborare proprie osservazioni e proposte scritte sulla questione da trasmettere all'Amministrazione comunale, di carattere comunque non vincolante. L'Amministrazione comunale tiene conto delle valutazioni espresse dal Consiglio di Quartiere, ancorché non vincolanti, quali elementi utili alla formazione della decisione finale. Le osservazioni e le proposte vanno rese nel termine di trenta giorni dall'avvio della consultazione da parte dell'Amministrazione comunale e vanno accompagnate dall'estratto del verbale della riunione di Consiglio di Quartiere contenente la discussione e votazione sul punto; nei casi urgenti, l'Amministrazione comunale, con relazione motivata, può indicare un termine più breve (e comunque non inferiore a quindici giorni) entro il quale il Consiglio di Quartiere è invitato ad esprimersi. Fuori dei casi urgenza, laddove siano necessari ulteriori approfondimenti dei temi oggetto di consultazione, con richiesta motivata il Consiglio di Quartiere può chiedere una proroga del termine di ulteriori trenta giorni per esprimere le proprie osservazioni e proposte.
3. Al fine di garantire un'effettiva ed efficace espressione del proprio ruolo consultivo, il Consiglio di Quartiere può richiedere all'Amministrazione comunale la visione di atti e documenti relativi alle tematiche di interesse del Quartiere, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi nonché di tutela dei dati personali.
4. Nell'esercizio della propria funzione consultiva, il Consiglio di Quartiere tiene, altresì, conto delle indicazioni espresse dall'Assemblea di Quartiere in sede di dibattito sugli indirizzi e sulle scelte amministrative a livello di quartiere e comunali, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 14 – Poteri di iniziativa

1. Il Consiglio di Quartiere, anche al di fuori delle procedure di consultazione disciplinate dai precedenti articoli 12 e 13, ha in ogni caso facoltà di presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e

proposte su questioni di interesse della comunità che rappresenta, secondo le modalità previste dal Regolamento sugli Istituti di partecipazione.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte dal Presidente e dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere.

Articolo 15 – Riscontro alle istanze, petizioni e proposte dei Consigli di Quartiere

1. L'Amministrazione comunale esamina e riscontra in ogni caso le istanze, le petizioni e le proposte presentate dai Consigli di Quartiere secondo le tempistiche previste dal Regolamento sugli Istituti di partecipazione.

Articolo 15 bis – Comunicazione ai Quartieri su atti di gestione amministrativa

1. Gli Uffici comunali danno preventiva comunicazione al Consiglio di Quartiere interessato circa l'adozione di atti di gestione amministrativa in materia di regolamentazione della viabilità e dispositivi di traffico ed erogazione dei servizi pubblici essenziali, tali da comportare temporaneamente modifiche rilevanti per la vita della comunità di Quartiere.

Articolo 16 - Potere di gestione dei servizi ed attività delegate

1. Il Consiglio di Quartiere può, inoltre, proporsi quale destinatario della gestione di servizi ed attività di quartiere, tra le quali a titolo esemplificativo la gestione di spazi pubblici. Alla proposta relativa dovrà essere allegata una relazione indicante le modalità di svolgimento del servizio e/o delle attività, il referente o i referenti ed i costi presunti.

2. L'affidamento, da formalizzare tramite apposita convenzione, dei servizi e delle attività delegate potrà includere, nei limiti consentiti dalla normativa, l'esecuzione di opere loro inerenti o strumentali. La convenzione dovrà indicare l'oggetto, il termine di durata, le eventuali forme di consultazione, i reciproci rapporti economici.

Articolo 16 bis – Verbalizzazione della seduta

1. Di ogni seduta il Presidente è tenuto a redigere un verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti

trattati, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.

3. I verbali approvati sono depositati presso la segreteria del quartiere a disposizione dei Consiglieri.

Capo IV – Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Articolo 17 – Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio di Quartiere tra i propri componenti, a scheda segreta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Se dopo due votazioni nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati triennali consecutivi. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Articolo 18 - Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta il Quartiere;
- convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio di Quartiere e presiede le relative sedute;
- convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, l'Assemblea di Quartiere e presiede le relative sedute;
- riferisce al Sindaco e/o all'Assessore/ Consigliere Comunale delegato sui problemi del Quartiere;
- si coordina con il Sindaco e/o con l'Assessore / Consigliere Comunale delegato in merito alle politiche di decentramento;
- invia ogni anno al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione, comprensiva della rendicontazione, sull'attività di Quartiere.

Capo V – Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Articolo 19 - Conferenza dei Presidenti e rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Referente dei Quartieri per l'Amministrazione Comunale è il Sindaco o l'Assessore all'uopo delegato. La Conferenza dei Presidenti è composta da tutti i Presidenti dei Consigli di Quartiere e dal Referente dei Quartieri (Sindaco o Assessore all'uopo delegato).
2. La Conferenza dei Presidenti dei Quartieri è convocata minimo due volte all'anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dal Sindaco o dall'Assessore delegato, allo scopo di esaminare preliminarmente le materie di interesse generale della Città, con particolare riferimento ai seguenti temi:
 - bilanci di previsione annuali e pluriennali e rendiconti di gestione annuali;
 - strumenti urbanistici di carattere generale;
 - piani e programmi di carattere generale;
 - modifiche statutarie e regolamenti;
 - istituzione, sospensione e/o soppressione di servizi comunali che interessino i Quartieri e i loro abitanti.
3. La consultazione della Conferenza dei Presidenti dei Quartieri è obbligatoria in materia di modifiche alle parti dello Statuto comunale relative ai Quartieri nonché di modifiche al vigente Regolamento comunale sui Quartieri.
4. La Conferenza risponde, altresì, alla finalità di assicurare lo scambio di informazioni e il coordinamento generale in merito alle esperienze ed iniziative intraprese dai diversi Consigli di Quartiere.
5. Il Sindaco o l'Assessore delegato convoca la seduta di insediamento della Conferenza, nella quale vengono anche definite le modalità per l'esercizio delle funzioni di presidenza dell'organismo, valide per tutto l'arco temporale del mandato dei Consigli di Quartiere.
6. La Conferenza può rapportarsi con l'Amministrazione Comunale su temi e problemi di interesse comune dei Quartieri mediante la redazione-invio di documenti o la richiesta di specifici incontri.
7. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere inviata ai Presidenti dei Consigli di Quartiere, che la esporranno tempestivamente nelle apposite bacheche. Ai medesimi Presidenti dei Consigli di Quartieri sono trasmesse per conoscenza anche le copie degli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari.

Articolo 20 – Gestione dei fondi economici

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento dei Consigli di Quartiere e l'eventuale gestione dei servizi delegati vengono individuati due appositi capitoli di bilancio: "Spese per funzionamento dei Consigli di Quartiere" e "Spese per la gestione dei servizi delegati".
2. Il Sindaco individua, altresì, un dirigente o funzionario responsabile della gestione dei fondi di cui al precedente comma, che si renderà referente delle inerenti problematiche tecnico amministrative.
3. La ripartizione dei fondi riguardanti il funzionamento dei Consigli avverrà, di regola, con riferimento al numero dei residenti nei singoli Quartieri.
4. La ripartizione dei fondi per la gestione dei servizi delegati sarà, di regola, commisurata e proporzionata al numero delle proposte ed ai ricavi/costi presunti dei servizi, di cui all'articolo 16, avendo cura in ogni caso che non si vengano a determinare disparità di trattamento tra i Consigli di Quartiere. Accolta la richiesta, i fondi saranno devoluti nella misura del 50% a preventivo, il rimanente sarà assegnato a consuntivo, previa presentazione della nota spese.
5. Dei fondi assegnati dovrà essere resa da parte dei singoli Consigli di Quartiere, entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui gli stessi sono stati erogati, idonea rendicontazione. La mancata presentazione delle rendicontazione, di cui sopra, determinerà la sospensione dell'erogazione dei fondi.

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21 – Scioglimento dei Consigli di Quartiere

1. Lo scioglimento dei Consigli di Quartiere da parte dell'Amministrazione Comunale previa apposita verifica, è previsto, oltre a quanto stabilito nel successivo articolo 23, nei seguenti casi:
 - per impossibilità di funzionamento del medesimo protrattasi per oltre sei mesi, attestata da richiesta motivata e firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Quartiere;
 - per inosservanza grave del Consiglio di Quartiere delle disposizioni contenute nel presente testo regolamentare.
2. Nell'eventualità di scioglimento si dovrà procedere nel termine di sei mesi all'elezione di un nuovo Consiglio di Quartiere.

Articolo 22 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, allo statuto comunale ed al regolamento comunale sugli istituti di partecipazione.

Articolo 23 – Entrata in vigore ed attuazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 81 – 4° comma dello statuto comunale, entrerà in vigore dopo una duplice pubblicazione di quindici giorni.

2. I Quartieri adegueranno i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso. Il mancato adeguamento determinerà lo scioglimento del Consiglio di Quartiere.

3. I Consigli di Quartiere e il Presidente già eletti all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.